

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 183 NONCHÉ 164 E SEGUENTI D.LGS. 18.04.2016 N. 50 AVENTE AD OGGETTO IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX VIVAIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 il giorno ____ del mese di _____ in Castelnovo ne' Monti, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Matteo Marziliano Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune di Castelnovo ne' Monti, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

da una parte:

- Per il Comune di Castelnovo ne' Monti con sede in Piazza Gramsci n. 1 – C.F. 00442010351 , nata a _____ in qualità di _____ e, del Comune di Castelnovo ne' Monti presso la cui sede è per la carica domiciliata, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta per brevità, denominato "**Concedente**";

dall'altra parte:

- Il _____, nato _____ il giorno _____, residente in _____ che, virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della relativa delibera del Consiglio Direttivo, dichiara di agire per conto e nell'esclusivo interesse della _____, costituita con _____, _____, nel seguito per brevità denominata "**Concessionario**";

PREMESSO

- a. che in data 05/03/2022 l'Associazione RIVIVIAMO FELINA APS ha presentato al Comune di Castelnovo ne' Monti e all'Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano una proposta ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 (nel seguito indicata anche come "*Proposta*") per la realizzazione, in concessione dei lavori pubblici, di un intervento di recupero e riqualificazione dell'area definita ex vivaio (nel seguito indicata anche come "*Opera*");
- b. che, in conformità al disposto dell'articolo 183 comma 15 del d.lgs.50/2016, la Proposta consta di un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, della presente bozza di Convenzione, del Piano Economico Finanziario asseverato, degli atti costituenti allegato ai precedenti;
- c. che il comune di Castelnovo ne' Monti ha valutato la Proposta fattibile rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/04/2022;

- d. che in data _____ il Concedente ha pubblicato un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento della Concessione di lavori pubblici dell'Opera sulla base della Proposta;
- e. che il Concedente, con le modalità di cui all'articolo 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, ha aggiudicato al Concessionario la concessione dei lavori pubblici per la realizzazione e gestione dell'Opera;
- f. che l'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo stesso Piano Economico Finanziario predisposto dal Concessionario;
- g. che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti di cui al precedente punto f) sono stati dal Concessionario posti alla base del Piano Economico Finanziario e del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, allegati alla Proposta insieme al cronoprogramma dei lavori di costruzione e sono nel seguito riportati unitamente agli eventi che, incidendo su detti presupposti e condizioni, costituiranno presupposto per una revisione del Piano:
- h.1** mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi, non dipendente da fatti o scelte imputabili al Concessionario, sufficiente ad assicurare la copertura dei costi operativi di esercizio e dei flussi di cassa a servizio del debito;
 - h.2** eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico finanziario);
 - h.3** il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione;
 - h.4** emergano caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree su cui insisterà l'Opera non conformi a quelle accertate in sede di progettazione preliminare;
- h. che i seguenti documenti, conservati agli atti del Concessionario e del Concedente formano parte integrante e sostanziale della Convenzione pur non essendo ad esso materialmente allegati:
- Allegato A:** Piano Economico Finanziario non asseverato;
 - Allegato B:** Progetto di fattibilità tecnica ed economica oltre al quadro economico;
 - Allegato C:** Piano di Gestione e cronoprogramma;

Allegato D: atto costitutivo e statuto della APS Riviviamo Felina;

Allegato E: iscrizione al Registro Regionale delle **APS**;

- i. che a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione o comunque ostative alla stipulazione di contratti con organismi di diritto pubblico, giusta documentazione fornita ai sensi delle norme vigenti e con nota in data 12/09/2018 il responsabile del procedimento di gara della CUC dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha certificato l'insussistenza di elementi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli atti richiamati che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare, parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Rinvio alle premesse ed agli allegati.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e come tali le parti li ratificano e li fanno propri.

Articolo 2 - Definizioni.

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, le locuzioni di seguito riportate assumeranno il seguente significato.

Aree: indica l'area e gli edifici interessati dall'Opera siti in Comune di Castelnovo ne' Monti, individuati dagli Elaborati costituenti parte integrante del Progetto Preliminare tramite i rispettivi identificativi catastali, una planimetria generale, elaborati grafici e rilievi di massima.

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro necessario ed opportuno per la realizzazione dell'Opera o per la funzionalità della stessa o per la Gestione, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile.

Capitolato speciale prestazionale: indica lo specifico elaborato del progetto preliminare a base di gara contenente le prescrizioni tecniche per lo sviluppo del progetto definitivo e del progetto esecutivo e la realizzazione dell'Opera.

Causa di Ritardo: indica quell'evento, od insieme di eventi, non riconducibili alla responsabilità del Concessionario, che impedisca il rispetto dei tempi di realizzazione dell'Opera, pur non dando luogo ad una sospensione totale dei lavori di realizzazione dell'Opera.

Codice: indica il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Contributo: il contributo, pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila mila virgola zero zero) in relazione ad una spesa ammessa per euro 150.000 di cui

- 75.000 in conto capitale;

- 75.0000 in conto gestione.

Convenzione: indica il presente contratto, che, stipulato in forma pubblica, disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione.

Costi sostenuti: si intendono, con riferimento al Piano Economico Finanziario, i seguenti costi:

- costi dovuti ai sensi dei contratti per la progettazione e realizzazione delle Opere stipulati tra il Concessionario ed i propri affidatari e/o appaltatori e/o fornitori purché dimostrabili con idonea documentazione contabile (fatture, computi metrici, ecc..), contratti, altri documenti ed entro il limite complessivo di quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;

- costi generali e amministrativi del Concessionario purché dimostrabili con idonea documentazione contabile (fatture, computi metrici, ecc..), contratti, altri documenti ed entro il limite complessivo di quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento delle fasi della Concessione, programma che definisce i tempi di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, di realizzazione dei lavori necessari al completamento dell'Opera nonché di svolgimento della fase di gestione, come risultante anche dall'offerta del Concessionario.

Data Inizio Lavori: indica la data, successiva al verificarsi di tutti i seguenti eventi, in cui si darà corso ai lavori di esecuzione degli interventi:

- a) ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi che costituiscono l'Opera;
- b) acquisizione dal Comune della disponibilità dell'Area di proprietà della Regione Emilia Romagna e sua messa a disposizione del Concessionario.

Documenti Contrattuali: indica i documenti allegati alla Convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Documentazione di Gara: indica il Bando di Gara, pubblicato ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione di lavori pubblici, il Disciplinare di Gara, comprensivo di tutti i suoi allegati, il Progetto di fattibilità posto a base di gara, il Piano Economico Finanziario asseverato.

Documenti di Progettazione: indica il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera.

Equilibrio economico finanziario: indica l'equilibrio degli investimenti e della gestione dell'Opera sotto l'aspetto economico e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 e ss. del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario.

Erogazione dei servizi: indica lo svolgimento della generalità dei servizi di cui al Piano di Gestione offerto in sede di gara, durante la fase di gestione.

Fase di costruzione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula della presente Convenzione e la messa in esercizio dell'Opera all'esito dell'intervento di nuova costruzione, riqualificazione e sistemazione delle Aree.

Fase di gestione: indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la messa in esercizio dell'Opera e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Gestione: indica l'insieme delle attività di gestione dell'Opera identificate e descritte nella Convenzione e nel Piano di Gestione.

Investimento/i: indica, con riferimento alla realizzazione dell'Opera, i costi contabilmente capitalizzabili, così come desumibili dal Piano Economico Finanziario, tra cui, inter alia, sono ricompresi i costi di predisposizione dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 183 del Codice, i Costi di Finanziamento e Sviluppo, i costi di progettazione, i costi per i Lavori, gli oneri per la sicurezza, i costi per la Direzione Lavori, i costi per le attività di Collaudo, gli imprevisti e tutti gli altri costi strettamente necessari per lo sviluppo dell'intervento, anche se non previsti nel PEF, che per loro natura risultino, secondo prassi contabile, capitalizzabili.

Lesione dell'equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante, nella misura in cui dia luogo a una variazione dei parametri del piano economico finanziario tale da compromettere la sostenibilità economica della Concessione per l'intera sua durata.

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio della fase di gestione, risultante da comunicazione formale del Concessionario a seguito dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intera opera.

Mezzi Propri: indica l'importo complessivo delle risorse apportate dal Concessionario.

Opera: i lavori di recupero e riqualificazione dell'area ex Vivaio di Felina sulla base degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sottoscritti dalle Parti, da intendersi qui integralmente riportati ancorché non materialmente uniti al presente atto.

Parti: indica il Concedente e il Concessionario contestualmente considerati.

Periodo di sospensione: indica il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione.

Piano di Gestione: documento formato dal Concessionario sulla base dei criteri definiti dal Disciplinare Gestionale contenente le indicazioni qualitative e quantitative inerenti lo svolgimento dei servizi nell'arco di durata della Concessione, ai fini della gestione e della proposta al pubblico delle attività.

Piano Economico Finanziario: indica il documento, parte integrante della presente Convenzione, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato nei termini e con le modalità di cui al disciplinare di gara costituente parte integrante dell'offerta.

Prezzo: indica il Contributo per la realizzazione dell'Opera che il Concedente trasferirà al Concessionario ai sensi dell'articolo 165 del Codice, nei limiti e secondo le modalità definite dalla Convenzione, dal Piano Economico Finanziario e dall'Offerta formulata in gara.

Progetto definitivo: indica il progetto per la realizzazione dell'Opera redatto dal Concessionario ai sensi del vigente Codice e ai sensi del Regolamento, come approvato dal Concedente.

Progetto esecutivo: indica il progetto per la realizzazione dell'Opera redatto dal Concessionario ai sensi del vigente Codice e ai sensi del Regolamento e della presente Convenzione, che recepisce gli adeguamenti richiesti dagli Enti preposti o dal Concedente sul Progetto definitivo.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: indica il progetto redatto dal Concedente, approvato con deliberazione d'Assemblea della Associazione RIVIVIAMO FELINA APS.

Referente per la concessione: indica il soggetto nominato dal Concessionario cui sono affidati i compiti di rappresentanza nei confronti del Concedente per l'esecuzione della presente Convenzione.

Regolamento: indica il d.p.r. 05 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, ove non abrogato.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto individuato dal Concedente cui sono affidati i compiti assimilabili a quelli del responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, nella fase di gestione.

Responsabile del procedimento (RUP): indica il soggetto individuato dal Concedente al quale sono affidati i compiti di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, durante la fase di costruzione.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.

SAL: indica le certificazioni dello stato di avanzamento dei lavori predisposte dal direttore dei lavori.

Servizi: indica la generalità dei servizi necessari alla gestione economica e funzionale dell'Opera, distinti in servizi principali, servizi tecnici e di supporto, e servizi complementari come sotto definiti.

Servizi principali: indica i servizi specificamente attinenti le attività svolte all'interno dell'Area come individuati dagli elaborati del Progetto Preliminare.

Servizi tecnici e di supporto: indica i servizi a supporto dei Servizi Principali quali manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'opera e dei relativi impianti, pulizia e sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento e gestione dell'energia.

Servizi complementari: indica i servizi accessori, non strettamente attinenti i Servizi Principali, ma utili ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento ed al suo utilizzo ottimale;

Ultimazione: indica la data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo verbale emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 199 del Regolamento.

Varianti: indica le varianti progettuali, le varianti in corso d'opera, le varianti al Piano di Gestione e le varianti al Disciplinare Gestionale.

Varianti in corso d'opera: indica le modifiche successive all'inizio dei lavori al progetto esecutivo approvato dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione e dall'articolo 106 del Codice.

Varianti progettuali: indica le modifiche al progetto esecutivo preliminari all'inizio dei lavori, nei casi consentiti dalla presente Convenzione.

Varianti al Piano di Gestione: indica le modifiche ai servizi offerti dal Concessionario, proposte dal Concessionario o dal Concedente nei limiti di cui all'articolo 8 del Disciplinare Gestionale.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione.

- 3.1** La presente Convenzione per la concessione di lavori pubblici in finanza di progetto ha per oggetto la progettazione, definitiva ed esecutiva, ogni attività progettuale e di coordinamento, la realizzazione dei lavori in conformità ai Documenti di Progettazione, nei luoghi individuati dal Progetto di fattibilità tecnica ed economica e secondo quanto previsto dalla presente nei successivi articoli;
- 3.2** A titolo di controprestazione il Concessionario avrà diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente, in regime di concessione, l'Opera facendo propri i proventi derivanti dalla gestione stessa, in conformità e secondo le modalità indicate nella presente Convenzione nonché dagli atti alla stessa allegati o dalla stessa richiamati.
- 3.3** La Concessione ha la durata di anni 18 (diciotto), a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione secondo quanto meglio disciplinato al successivo articolo 4. La durata della Concessione potrà essere estesa nei casi e nei limiti di quanto disposto dal vigente Codice, nonché nei casi previsti dalla Convenzione.
- 3.4** Il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'Opera attribuito al Concessionario a titolo di controprestazione comprende la gestione della totalità delle opere e delle attrezzature che verranno realizzate in attuazione delle previsioni del progetto preliminare e dei progetti definitivo ed esecutivo elaborati dal Concessionario e approvati dal Concedente all'esito della procedura aperta bandita per la Concessione di Lavori in Finanza di Progetto.
- 3.5** I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre alla presente Convenzione completa dei documenti Allegati elencati al punto h) delle premesse, sono il Bando e il Disciplinare di Gara, nonché, una volta che saranno stati elaborati e approvati, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.

Articolo 4 - Durata della Concessione.

- 4.1** La Concessione avrà complessivamente la durata di anni 18 (diciotto) decorrenti dalla data della stipula della Convenzione: in tale periodo sono pertanto comprese anche le

fasi di progettazione definitiva e esecutiva, di realizzazione e di collaudo dell'opera, le cui tempistiche sono definite nel cronoprogramma, come sviluppato nei limiti temporali imposti dal Disciplinare di gara ovvero, per quanto attiene l'esecuzione dell'Opera, offerti dal Concessionario in sede di gara.

4.2 In particolare sono fissati i seguenti termini, salvo quanto definito nel dettaglio dalla presente Convenzione:

4.2.a la realizzazione dell'Opera dovrà avvenire entro il termine, non superiore a 1.800 (milleottocento) giorni naturali e consecutivi, definito all'esito della procedura di gara, decorrente dalla data di inizio lavori e scadente con la data di emissione del certificato di collaudo.

4.3 Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e della presente Convenzione.

Articolo 5 - Costituzione della Società di Progetto.

Articolo 6 - Obbligazioni del Concessionario.

6.1 Principali Obbligazioni del Concessionario.

Il Concessionario si impegna:

6.1.a a redigere il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera in conformità al vigente Codice e degli articoli 24 e seguenti del Regolamento nonché in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Concedente e a quanto oggetto di offerta in gara, con le eventuali prescrizioni di adeguamento ai pareri espressi dagli Enti di controllo interessati;

6.1.b a svolgere le attività di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

6.1.c ad eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione dell'Opera in conformità ai documenti di progettazione, nel rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma allegato alla presente Convenzione;

6.1.d a fornire e installare arredi, impianti e apparecchiature in conformità ai documenti di progettazione, fatti salvi gli arredi per gli spazi destinati ad uffici;

6.1.e ed eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo 6.1.d);

6.1.f ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali per tutta la durata della fase di gestione secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9 e al Piano di Gestione;

6.1.g ad ottenere e tenere aggiornati tutte le autorizzazioni, le certificazioni e i pareri emessi dagli Enti di competenza, necessari alla realizzazione e gestione dell'Opera e alla conduzione dei servizi nel rispetto della normativa in materia di

sicurezza;

6.1.h ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera (fermo restando il contributo erogato dal Concedente) e all'erogazione dei servizi nel rispetto delle tempistiche definite nel cronoprogramma allegato alla presente Convenzione come definito dal Concessionario nel rispetto degli atti di gara;

6.2 Responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è responsabile:

6.2.a a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee e non ostative a detti adempimento e esecuzione;

6.2.b dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti, soci volontari e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione e per la durata della stessa;

6.4 Sistemi di realizzazione dei lavori e di svolgimento dei servizi.

6.4.a I lavori oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- direttamente dal Concessionario, mediante la propria organizzazione

Il Concessionario ha indicato nei documenti di partecipazione alla gara che intende eseguire tutte le lavorazioni mediante la propria organizzazione, fatto salvo le opere ed i servizi che richiedono attrezzature di cui il concessionario non dispone.

6.4.b I servizi oggetto di concessione potranno essere svolti:

- direttamente dal concessionario, mediante la propria organizzazione di mezzi e di persone e mediante l'apporto dei propri associati volontari;
- relativamente ai servizi principali e ai servizi tecnici di supporto, questi potranno essere affidati a terzi sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di servizi, è ammesso il subappalto di detti servizi da parte dell'eventuale terzo appaltatore nel rispetto del vigente Codice;

Il Concessionario nei documenti di partecipazione alla gara ha indicato che intende eseguire mediante la propria organizzazione tutti i servizi oggetto di concessione;

6.4.c L'appalto delle prestazioni progettuali accessorie consentite dal vigente Codice non è soggetto ad autorizzazione del Concedente, al quale è dovuta semplice comunicazione.

6.5 Resta fermo che il Concessionario è responsabile di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Concessione, anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici esterni.

Articolo 7 - Obbligazioni del Concedente.

7.1 Il Concedente dovrà collaborare col Concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo, per il tempestivo ottenimento nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche necessarie per l'esecuzione e la gestione delle opere oggetto della presente Convenzione - anche quelle propedeutiche quali a titolo indicativo e non esaustivo scavi, sondaggi geognostici, perforazioni, saggi, etc. etc. - adottando, ove necessario e per quanto in suo potere, tutte le misure idonee a tal fine, anche prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione stessa.

7.2 Il Concedente è altresì obbligato:

7.2.a a consegnare al Concessionario le Aree sulle quali realizzare le opere oggetto della Concessione, libere da qualsiasi impedimento;

7.2.b al rispetto delle previsioni della presente Convenzione nella conduzione dei procedimenti inerenti i provvedimenti e gli atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico-finanziario, promuovendo anche Conferenze di Servizi secondo le modalità e i termini di cui al presente atto;

7.2.c a concedere gratuitamente, nei tempi previsti nella presente Convenzione, gli spazi e le aree pubbliche necessarie alla installazione della segnaletica sul territorio comunale inerente l'Opera gestita dal Concessionario;

7.2.d a condurre con diligenza i procedimenti di propria competenza volti alla adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare impulso alla ottimale gestione delle opere realizzate;

7.2.e ad istruire il procedimento volto alla approvazione delle perizie di variante nei termini previsti dalla Convenzione;

7.2.f a sostenere qualsiasi onere sia in qualunque modo dipendente dalla revoca o dalla modificazione di ogni autorizzazione, permesso o concessione inerenti alle

- attività imprenditoriali che insistono sulle Aree che il Concessionario dovrà occupare con i cantieri e per la realizzazione dell'Opera;
- 7.2.g** ad assumersi gli oneri derivanti dalle varianti da esso Concedente richieste;
 - 7.2.h** a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della Concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula della presente Convenzione;
 - 7.2.i** a nominare, a propria cura, il Collaudatore le cui spese saranno a carico del Concessionario;
 - 7.2.j** a prendere in consegna le opere realizzate nei termini previsti nella presente Convenzione;
 - 7.2.k** a pagare al Concessionario, nei termini di legge e di Convenzione, il tutto secondo quanto meglio precisato al successivo articolo 10, il Prezzo di cui al medesimo articolo 10, ai sensi dell'articolo 165 del Codice, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e comunque della sussistenza dei presupposti di legge, fatto sempre salvo quanto previsto dall'articolo 1460 del codice civile;
 - 7.4.l** a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie o opportune per la realizzazione e gestione dell'opera;
 - 7.2.m** a permettere la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'Opera, nei termini definiti dal piano di gestione offerto in gara, come approvato.
- 7.3** Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- 7.3.a** ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle oggetto di Concessione;
 - 7.3.b** l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione;
 - 7.3.c** la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo articolo 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) o del successivo articolo 11.2 (Revoca per motivi di pubblico interesse e risoluzione);
 - 7.3.d** ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla realizzazione dell'Opera, sulla successiva gestione, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Articolo 8 - Progettazione definitiva ed esecutiva. Consegna delle Aree. Inizio Lavori. Esecuzione dei Lavori.

- 8.1** La progettazione definitiva ed esecutiva sarà elaborata in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione. In particolare, il Concessionario, entro e non oltre 30 (trenta)

giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà alla redazione del progetto definitivo dell'intero intervento ed alla sua presentazione al Responsabile del Procedimento, che curerà l'istruzione della pratica ai fini della sua approvazione da parte degli uffici competenti.

- 8.2** Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, il Concessionario provvederà alla redazione ed alla presentazione del progetto esecutivo, con le medesime modalità previste al comma 8.1 che precede.

Il Concedente provvederà, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, ad assumere le determinazioni inerenti la approvazione dello stesso. Tale termine potrà, per giustificati motivi tecnici e/o amministrativi e ad insindacabile giudizio del Concedente, essere sospeso per una sola volta, per non più di 30 (trenta) giorni.

- 8.3** In caso di rilevati/osservazioni/ richieste di modifica, che il Concedente dovrà far pervenire al Concessionario, nel minor tempo possibile e in modo dettagliato ed analitico, il Concessionario dovrà predisporre e presentare le modifiche progettuali entro i successivi 15 (quindici) giorni e i termini di approvazione di cui al presente articolo ricominceranno a decorrere dacché gli elaborati sostitutivi saranno pervenuti al Concedente.

Il Concessionario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio delle autorizzazioni prodromiche alla realizzazione e gestione delle Opere, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dagli enti competenti al rilascio delle predette autorizzazioni, fermo restando che ove le stesse:

8.3.a siano fondate su errori od omissioni del Concessionario e/o sulla non conformità della progettazione al Progetto preliminare approvato, nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili e vigenti al momento della stipula della Convenzione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun riconoscimento, compenso o indennizzo né ad alcuna revisione all'equilibrio del Piano Economico e Finanziario;

8.3.b non rientrino nella fattispecie di cui al precedente capoverso 8.3.a) e dal loro recepimento derivino maggiori oneri di progettazione nonché un incremento dei costi di costruzione e/o di gestione tale da determinare una modifica dell'equilibrio economico finanziario della concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare il riequilibrio del Piano ai sensi della presente Convenzione.

Resta inteso che nell'ambito dell'attività di progettazione il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'opera. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere adottate dal Concessionario, a propria cura e spese, esclusivamente a seguito dell'approvazione

del Concedente, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione, nel rispetto di quanto previsto ai sopraestesi comma 8.1 e 8.2 nonché al presente comma 8.3.

8.4 Non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di permessi, autorizzazioni e pareri da parte di Enti terzi e tutori, o da parte dello stesso Concedente, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza e/o errori della documentazione prodotta dal Concessionario per l'istruttoria delle relative pratiche. Resta, pertanto, inteso tra le parti che nel caso in cui l'approvazione del progetto definitivo e/o del progetto esecutivo non intervenga entro i termini specificati ai comma 8.1 e 8.2 del presente atto, si applicherà la seguente disciplina:

8.4.a qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina prevista in proposito dalla presente Convenzione;

8.4.b qualora il ritardo nel rilascio di una o più autorizzazioni sia dovuto a circostanze che siano direttamente imputabili al Concedente, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa approvazione e la data di effettivo ottenimento, fermo restando che ove il ritardo, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione di cui all'art. 10.2 a) della presente Convenzione ovvero, nel caso ciò non fosse possibile, la facoltà di recesso ai sensi e con gli effetti dell'art. 10.2. b) della presente Convenzione.

8.5 La consegna delle aree di cantiere dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

La consegna risulterà da apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e da un rappresentante del Concessionario.

8.6 Dalla data della consegna delle Aree, quale risultante dal verbale di cui al precedente comma 8.5, decorrerà il termine di effettivo inizio dei lavori, come previsto dal cronoprogramma delle attività, costituente allegato alla presente Convenzione.

8.7 In ogni caso, dovranno essere garantiti i termini di ultimazione previsti nel programma esecutivo che risulterà allegato al progetto esecutivo.

8.8 Il Concedente si obbliga a consentire al Concessionario il preventivo accesso alle aree oggetto della Concessione, a decorrere dalla scadenza del 7° (settimo) giorno successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione, allo scopo di approfondire le indagini tecniche necessarie ai fini di una corretta elaborazione progettuale e di una corretta

valutazione dei tempi di esecuzione dei lavori.

8.9 L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare le seguenti prescrizioni.

8.9.a Prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario dovrà eseguire i tracciamenti e il picchettamento delle aree d'intervento a proprio carico.

8.9.b I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.

8.9.c I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'opera e l'erogazione dei servizi: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti.

8.9.d L'Opera dovrà essere realizzata secondo i tempi stabiliti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, come offerto dal Concessionario in sede di gara, decorrenti dalla data di inizio lavori e aventi termine con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.9.e Entro il periodo previsto dal cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori dovranno essere completate anche le eventuali migliorie offerte in gara, e dovranno essere fornite e posate le attrezzature, interne ed esterne, come da progetto esecutivo approvato.

8.9.f Il Concedente resta comunque, estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere;

8.9.g rimangono obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere, degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori.

8.9.h Il Concedente si riserva di sospendere i lavori tramite il responsabile del procedimento, qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente o dagli Enti preposti,

indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull'attività edilizia. La ripresa dei lavori è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite.

8.10 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti negli originari documenti di progettazione nei casi e modi stabiliti dal vigente Codice. Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari entro 60 (sessanta) giorni, ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi, il Concessionario, con termine concordato tra le parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori, elaborati in base ai prezzi dettagliati dal Concessionario nel computo metrico estimativo offerto in sede di gara.

8.11 La predisposizione e la approvazione di varianti dovrà rispettare le disposizioni del Codice, del Regolamento e quanto di seguito precisato.

8.11.a Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente purché:

- consistano nell'introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative;
- non determinino un'alterazione sostanziale del progetto definitivo approvato;
- non comportino un aumento dei costi di realizzazione, o queste siano comunque compensate nell'ambito del quadro economico complessivo;
- non comportino ritardo nelle tempistiche definite dal cronoprogramma;
- non siano in contrasto con il piano gestionale.

8.11.b Le varianti progettuali saranno valutate economicamente in base ai computi metrici estimativi relativi al progetto definitivo e al progetto esecutivo approvati dal Concedente.

8.11.c Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti progettuali dovute al manifestarsi di errori od omissioni del progetto definitivo, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori del progetto preliminare a base di gara.

8.11.d In relazione alle varianti progettuali proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta, previa verifica della coerenza con il progetto definitivo.

8.11.e Le varianti in corso d'opera potranno essere richieste dal Concedente,

attraverso il responsabile del procedimento, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei casi previsti dal vigente Codice.

- 8.11.f** Le varianti in corso d'opera saranno valutate economicamente in base ai computi metrici estimativi relativi al progetto definitivo e al progetto esecutivo approvati dal Concedente.
- 8.11.g** Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto esecutivo, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori del progetto preliminare a base di gara.
- 8.11.h** Il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione agli errori od omissioni descritti (si sopraestesi capoversi 8.11.c) e 8.11.g), che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
- 8.11.i** Resta inteso che eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d'opera o ad opera realizzata e durante la fase di gestione dovranno essere messe in atto a cura e spese del Concessionario, senza che nulla possa essere addebitato al Concedente: l'importo del prezzo e del contributo resteranno comunque invariati.

8.12 Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza.

- 8.12.a** Il Concessionario assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 8.12.b** Il Concedente può nominare, a propria cura, soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori, in affiancamento al responsabile del procedimento.
- 8.12.c** Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti eventualmente incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio al Concessionario.
- 8.12.d** La direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori ed eventualmente dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice e del regolamento. Il soggetto indicato per il ruolo di direttore dei lavori dovrà

possedere i requisiti professionali previsti dal codice e dal regolamento adeguati all'importo e alle categorie dell'opera.

8.12.e Compete al direttore dei lavori e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, l'accettazione dei materiali in cantiere.

8.12.f Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati.

8.13 Stati di Avanzamento Lavori e forma di redazione dei documenti contabili.

8.13.a Compete al direttore dei lavori e ai suoi assistenti, nei limiti delle rispettive competenze, la redazione dei verbali e dei documenti contabili. Anche ai fini di una corretta e condivisa erogazione del contributo, Concedente e Concessionario convengono che tali documenti siano redatti secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche.

8.13.b La contabilizzazione degli stati d'avanzamento dei lavori è prevista ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo già precedentemente contabilizzato, raggiunga un importo non inferiore a € 75.000 (settantacinquemila) Il responsabile del procedimento potrà eccezionalmente e motivatamente ridurre la soglia sopra indicata, sentito il direttore dei lavori.

8.13.c La documentazione contabile relativa a ciascun stato d'avanzamento è trasmessa da parte del direttore dei lavori al responsabile del procedimento per la successiva approvazione.

8.14 Prove e collaudo

8.14.a Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al responsabile del procedimento della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal crono programma.

8.14.b Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente e addebitandosi le spese per eventuali prove sui materiali, sugli impianti o prove di carico.

8.14.c Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 229 del regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio; decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché

l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., il Concessionario risponderà per la difformità ed i vizi delle Opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Concedente prima che il Certificato di Collaudo assuma carattere definitivo.

8.15 Ritardi.

8.15.a Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il cronoprogramma definito in sede di progetto esecutivo, redatto nel rispetto dei limiti temporali di cui al disciplinare di gara, e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

8.15.b In caso di ritardo dovuto a:

- forza maggiore;
- modifiche legislative che rendano necessarie varianti progettuali o varianti in corso d'opera;
- varianti progettuali o varianti in corso d'opera approvate dal Concedente;
- fatto del Concedente;
- mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei pareri di cui al precedente comma 8.1 che non sia imputabile al Concessionario;
- annullamento giurisdizionale o revoca dei pareri di cui al precedente comma 8.1 per fatto non imputabile al Concessionario;

non si procederà all'applicazione delle penali sopra descritte e il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nei lavori conseguenti al detto evento o circostanza.

Articolo 9 - Fase di gestione.

9.1 La gestione dell'Opera è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario, che dovrà svilupparla perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività: il Concessionario articola l'offerta dei servizi in un Piano di Gestione, che deve contenere tutte le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento dei servizi nel tempo, e deve essere documento unico di riferimento, costantemente aggiornato, sia per il Concessionario, ai fini della gestione e proposta al pubblico delle proprie attività, sia per il Concedente e gli Enti deputati al controllo, ai fini della valutazione della correttezza della gestione.

9.2 Il Piano di Gestione di cui al precedente comma 9.1 mantiene la propria validità per tutta la durata della Concessione, mediante gli opportuni aggiornamenti e fatte salve le varianti ai sensi del successivo comma 9.7.

9.3 Il Piano di Gestione, pur essendo lasciato alle valutazioni del Concessionario, deve tuttavia essere sviluppato, aggiornato o eventualmente variato nel rispetto delle

prescrizioni vincolanti e delle indicazioni contenute nelle normative vigenti in materia di esercizio di impianti destinati al pubblico e al pubblico spettacolo.

9.4 Servizi erogati.

Il Concessionario si impegna ad erogare per tutta la durata della concessione i servizi di seguito esposti, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Piano di manutenzione e Gestione:

- servizi principali, specificamente attinenti le attività svolte all'interno dell'opera;
- servizi tecnici e di supporto alle attività principali quali manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata dell'opera e dei relativi impianti, pulizia e sanificazione ambientale, raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvvigionamento e gestione dell'energia;

9.5 Attività principali e tariffe.

9.5.a Il Concessionario individua le attività e gli eventi da svolgersi nell'ambito della gestione dell'Opera e delle Aree oggetto di concessione.

9.6 Manutenzione dei beni per la durata della Concessione.

9.6.a Durante tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per assicurare il buon funzionamento dell'Opera, secondo il piano delle manutenzioni che costituisce parte integrante del progetto esecutivo.

9.6.b In generale il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese:

- ove necessario, al completo rinnovo degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, di parte di essi con altri di caratteristiche tecniche almeno equivalenti, in modo da consegnare al Concedente, alla scadenza della concessione, l'Opera, gli arredi, e gli impianti e le attrezzature in esso contenuti in buone condizioni di conservazione e di regolare e completo funzionamento, fatto salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà naturale;
- all'adeguamento a propria cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i limiti stabiliti dalle norme stesse;
- all'adeguamento a propria cura e spese delle strutture e degli impianti in caso di disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza (ASL, VV.F., ISPESL, C.C.V.L.P.S., A.R.P.A.);
- a comunicare tutti gli interventi di natura straordinaria al Concedente, che provvederà alle opportune verifiche.

9.7 Varianti al piano di gestione.

9.7.a Il Concessionario, in base a oggettive esigenze legate all'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, a evoluzioni delle normative o del mercato e alla domanda del pubblico, può proporre migliorie o richiedere varianti al piano di gestione presentato in fase di gara: il Concedente ne valuterà la coerenza con il piano di gestione inizialmente definito. Il Concessionario potrà attuare le varianti al piano di gestione richieste soltanto dopo l'approvazione del Concedente.

9.7.b Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, anche il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del piano di gestione nei termini previsti dalla normativa vigente; qualora tale revisione comporti una lesione dell'equilibrio economico finanziario, il Concessionario avrà diritto a richiedere l'applicazione delle misure di riequilibrio di cui alla presente Convenzione.

9.8 Inadempimento e penalità.

9.8.a Il Concedente si riserva la facoltà di accedere all'Opera e alle Aree in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso per effettuare controlli periodici sulla correttezza della gestione.

9.8.b. in caso di violazione degli obblighi previsti nel piano di gestione il Concedente adotta la seguente procedura:

- il Concedente comunica a mezzo lettera A.R. il rilievo dell'inadempimento e diffida il Concessionario ad adempiere agli obblighi previsti entro un congruo termine assegnato;
- il Concessionario comunica l'adempimento agli obblighi previsti o contesta il rilievo segnalato entro il termine assegnato per l'adempimento;

9.10 Sicurezza in fase di gestione.

9.10.a Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nei confronti del personale operante nelle Aree oggetto di Concessione, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.

Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 t.v., ed alle norme sui locali destinati al pubblico spettacolo

9.10.b Il Concessionario in fase di gestione dell'Opera dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano di sicurezza, secondo quanto riportato nel Capitolato di manutenzione e gestione, e tenere aggiornato il registro delle manutenzioni e dei controlli descritto al medesimo capitolato.

9.11 Responsabile della concessione.

9.11.a Dall'inizio della fase di gestione, il Concedente nominerà il responsabile della concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la fase di gestione di cui al presente art. 9 e, in particolare, sull'erogazione dei servizi secondo i criteri di cui al piano di gestione offerto in sede di gara.

9.11.b A tal fine il responsabile della concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dalla presente convenzione, l'esito dei controlli effettuati con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

9.11.c Sulla base dei risultati del controllo effettuato, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede secondo la procedura di cui alla presente convenzione.

9.12 Sospensione.

In caso di sospensione nell'erogazione dei servizi dovuta a:

9.12.a forza maggiore;

9.12.b fatto del Concedente;

9.12.c annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 7 per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto ad una proroga di durata pari alla sospensione delle attività di gestione conseguente al detto evento e, in caso di lesione dell'equilibrio economico-finanziario, al riequilibrio ai sensi dell'art. 10.2, a della presente Convenzione, ovvero, nel caso ciò non fosse possibile, alla facoltà di recesso ai sensi e con gli effetti dell'art. 10.2. b della presente Convenzione.

Articolo 10 - Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario.

10.1 Equilibrio Economico Finanziario

10.1.a L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente Convenzione è assicurato dalla gestione dell'Opera, dalla corresponsione del contributo da parte del Concedente e dagli ulteriori presupposti e condizioni indicati nelle premesse e negli atti dalle stesse richiamati, ai sensi dell'articolo 183 del Codice e delle norme dallo stesso richiamate. Al fine di quanto sopra le Parti si danno reciprocamente atto che per equilibrio economico finanziario si intende l'equilibrio sul quale si fonda il Piano economico finanziario, equilibrio che assicura, tra l'altro, la copertura del servizio del debito del Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel Piano economico finanziario.

10.1.b Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o

condizioni di base nonché qualunque variazione delle norme legislative e regolamentari che stabilisca nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determini una modifica dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio ai sensi dell'art. 10.2, a) della presente Convenzione, anche tramite la modifica del canone, l'eventuale proroga del termine di scadenza della Concessione, ovvero, nel caso ciò non fosse possibile, la facoltà di recesso ai sensi e con gli effetti dell'art. 10.2. b della presente Convenzione.

10.1.c E' comunque facoltà del Concessionario ripresentare il Piano Economico Finanziario e richiedere al Concedente una revisione delle condizioni della Concessione in presenza di eventi o di circostanze non imputabili al Concessionario che alterino i presupposti e le condizioni di equilibrio economico finanziario quali a titolo esemplificativo le seguenti:

10.1.c.1 ritardi nell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., nell'approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo, nelle operazioni di collaudo, nell'avvio e nell'intera gestione dell'Opera, rispetto ai tempi normativamente previsti e, per quanto non disciplinato dal quadro normativo di riferimento, rispetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo che tali ritardi non siano imputabili a negligenze e/o inadempimenti del Concessionario;

10.1.c.2 richiesta imposizione di prezzi difforni da quelli stabiliti nel Piano Economico Finanziario;

10.1.c.3 mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi, non dipendente da fatti o scelte imputabili al Concessionario, sufficiente ad assicurare la copertura dei costi operativi di esercizio e dei flussi di cassa a servizio del debito;

10.1.c.4 eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico

finanziario);

- 10.1.c.5** eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione o gestione dell'Opera che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Concessionario;
- 10.1.c.6** il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione;

10.2 Riequilibrio.

- 10.2.a** In caso di recesso, il Concessionario, avrà diritto al rimborso:
 - 10.2.a.1** del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti;
 - 10.2.a.2** delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del rapporto, e di un indennizzo un tantum pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario in vigore al momento del recesso
- 10.2.b** Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
- 10.2.c** E' riconosciuta agli Enti Finanziatori, nell'interesse del Concessionario, la possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura di revisione di cui al presente articolo.
- 10.2.d** In ogni caso, il Concedente ed il Concessionario convengono sin d'ora che ai fini dell'accertamento della permanenza dell'equilibrio economico finanziario della Concessione il Piano economico finanziario allegato al presente atto è soggetto a verifica, tra l'altro, sia alla scadenza del primo anno di gestione, sia alla scadenza di ogni anno successivo al primo.
- 10.2.e** In caso di riequilibrio finanziario a favore del Concessionario, il Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tecnici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla concessione, a far data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza dei motivi originanti la richiesta, verifica da effettuarsi secondo i principi della revisione contabile.

10.2.f A seguito del ricalcolo operato ai sensi del precedente capoverso 10.2.a del presente comma 10.2, il piano economico finanziario, presentato in sede di offerta, sarà sostituito dalla versione così aggiornata del piano economico finanziario, posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla presente Convenzione.

10.3 Prezzo.

10.3.a Il Prezzo da corrispondere da parte del Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 165 del Codice, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione al pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in nel complessivo importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) di cui 75.000 € in conto investimenti e 75.000 € in conto gestione. Le modalità e le condizioni inerenti la corresponsione del Prezzo sono definite dalla presente Convenzione e dal Piano Economico Finanziario.

10.3.b Il Concessionario riconosce che il Piano Economico Finanziario costituente parte dell'offerta economica e allegato alla presente Convenzione è stato sviluppato tenendo conto di tale importo, da erogarsi in denaro secondo le modalità dallo stesso definite.

10.3.c Tutti i pagamenti delle rate del contributo, compreso il pagamento del saldo, non saranno effettuati se non previa acquisizione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) riferita alle eventuali imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché previo ottenimento, da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento, del DURC del Concessionario.

10.3.d L'importo del contributo si intende invariabile, non soggetto a rivalutazione né a calcolo di interessi.

10.4 Rischi.

10.4.a Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della decisione Eurostat del 11 febbraio 2004 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2009, assume, in relazione all'esecuzione dell'Opera e alla successiva gestione, il "*rischio costruzione*", il "*rischio gestione*", e il "*rischio disponibilità*", secondo la declinazione dei medesimi definita dalla Convenzione, dagli Allegati e dalla Documentazione di Gara, dall'Offerta, dai Documenti Contrattuali.

10.4.b Ai fini della predisposizione dell'Offerta, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di aver compiuto le analisi, le verifiche e i sondaggi necessari per apprezzare, inter alia, lo stato delle Aree nonché per valutare positivamente la

loro idoneità ad ospitare l'Opera; dichiara conseguentemente di assumere in relazione ad esse, il "*rischio costruzione*", il "*rischio gestione*" e il "*rischio disponibilità*" secondo quanto previsto dalla Convenzione e dagli atti tutti da essa richiamati.

Articolo 11 - Risoluzione e revoca della concessione.

11.1 Risoluzione per inadempimento del Concessionario

11.1.a Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora:

- il Progetto definitivo o il Progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamentari o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti;
- il Progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatto in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica, al Capitolato speciale prestazionale, al Progetto definitivo approvato e in particolare alle condizioni tecniche riportate nella relativa delibera di approvazione;
- il Concessionario sia incorso in violazioni del Disciplinare Gestionale e del Piano di Gestione:
 - tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'opera o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta;

11.1.b La diffida di cui al precedente capoverso 11.1.a non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456, comma 2, codice civile.

11.1.c In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera 11.1.a), il Concedente:

- non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
- non potrà dar corso alla risoluzione;
- dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi e di incasso dei ricavi commerciali.

11.1.d. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla

precedente lettera 11.1.a), il Concessionario deve garantire la continuità nell'erogazione dei servizi: in caso di inadempienza le eventuali penali maturate sono detratte dalle somme dovute di cui alla successiva lettera 11.1.g).

11.1.e Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera 11.1.a), ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario decorso il periodo di sospensione.

11.1.f Alla scadenza del periodo di sospensione il Concedente potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

11.1.g In caso di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un'indennità pari a:

- al valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Prezzo e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.

11.1.h Si applicano le disposizioni di cui all'art. 176 del Codice.

11.2 Revoca o risoluzione per inadempimento del Concedente.

11.2.a In caso di fatto del Concedente, o motivo di pubblico interesse che dia luogo a:

- sospensione dei lavori di durata superiore a 180 giorni;
- sospensione nell'erogazione *dei servizi* per un periodo superiore a 90 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione.

11.2.b In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso 11.2.a, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'articolo 176 comma 4 del Codice, i seguenti importi:

- la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari al valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei

lavori, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario e al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo;

11.2.c Ai sensi dell'articolo 176 comma 6 del Codice, l'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dal precedente capoverso.

11.3 Risoluzione per forza maggiore.

11.3.a In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 1463 codice civile;

11.3.b in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 11.3.a), il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari :

- al valore delle Opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario e al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Prezzo.

11.4 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione.

11.4.a Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti comma 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 11.2 (Revoca per motivi di pubblico interesse o risoluzione per inadempimento del Concedente) e 11.3 (Risoluzione per forza maggiore) entro 60 giorni dalla data della revoca o risoluzione. Gli importi che il Concedente dovrà al Concessionario ai sensi dei precedenti commi, una volta determinati, dovranno essere rimborsati entro [90] giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso da parte del Concessionario.

11.4.b In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di 90 giorni decorrenti dal termine di cui al precedente capoverso 11.4.a), fatto salvo quanto previsto al capoverso 11.1.g del comma 11.1.

11.4.c Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere alle tutele previste dalla legge.

11.5 Proprietà dell'Opera e dei beni contenuti. Cessione dei crediti.

11.5.a Le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dell'Opera oggetto di

concessione costituiscono parte del Patrimonio del Concedente, senza necessità di formalità alcuna. Gli stessi beni sono tuttavia nella disponibilità del Concessionario per tutta la durata della concessione e sui medesimi potrà essere costituito, in favore del Concessionario e a richiesta di questi, diritto di superficie a titolo gratuito.

11.5.b Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione, le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi rientreranno nella piena disponibilità del Concedente in condizioni conformi a quanto previsto per la riconsegna dalla Convenzione, senza necessità di formalità alcuna.

11.5.c Nessun indennizzo o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali migliorie o addizioni effettuati nel corso della concessione. In particolare nessun compenso sarà dovuto per l'eventuale valore residuo non ammortizzato del bene al termine della concessione.

11.5.d Ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del Codice, è ammessa la preventiva cessione dei crediti che dovranno venire a maturazione, a garanzia dell'eventuale esposizione del Concessionario nei confronti di istituti di credito o intermediari finanziari. La cessione di credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Concedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1460 codice civile.

Articolo 12 - Fideiussioni e Garanzie.

12.1 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla Fase di costruzione il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria definitiva con polizza n. rilasciata da con sede in, pari al 10% del costo di costruzione dell'Opera e così pari ad euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00). Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. La garanzia dovrà comunque permanere fino all'emissione del certificato di collaudo dell'Opera..

12.2 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali inerenti la fase di gestione il Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della Gestione costituirà una garanzia fideiussoria definitiva pari ad euro 5.000,00 (venticinquemila/00). La garanzia deve avere durata almeno annuale: il Concessionario si impegna a rinnovarla, alla scadenza, per almeno pari periodo e così fino al termine della concessione. Il mancato rinnovo della polizza costituisce grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.

12.3 Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a

provvedere al reintegro degli importi indicati ai paragrafi 12.1 e 12.2 nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.

12.4 La garanzia fidejussoria definitiva inerente la fase di gestione resta vincolata fino a quando non sarà stata espletata con esito positivo la procedura di verifica della riconsegna dell'Opera prevista dalla presente Convenzione. Lo svincolo è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

12.5 L'importo della polizza dovrà essere adeguato, a richiesta del Concedente, a seguito di incremento dell'indice FOI o in relazione alla durata della Concessione.

Articolo 13 - Assicurazioni.

13.1 Il Concessionario ha stipulato, anche ai sensi dell'articolo 1891 codice civile, le seguenti polizze assicurative:

- polizza n. rilasciata da in data per quanto riguarda la RCT/RCO con massimale per la responsabilità civile verso terzi minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'Opera;
- a partire dalla messa in esercizio dell'Opera, Polizza assicurativa Polizza RCT/RCO, con un capitale per ogni sinistro pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro), da rivalutarsi ogni 5 anni in relazione alla svalutazione monetaria intervenuta dalla stipula della presente, a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nello svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, la polizza è posta a garanzia del rischio di responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di gestione dell'immobile per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato dal Concedente, ai volontari ed in una a tutti coloro che possono accedere alla struttura, inclusi i danni per responsabilità professionale;
- eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario, trattenendo il corrispondente importo e

le relative spese aggiuntive da una o più rate del contributo annuale. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

- 13.2** Le polizze di cui al precedente capoverso 13.1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della concessione.
- 13.3** L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia dell'eventuale mancato pagamento dei prezzi da parte del concessionario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio con diritto di rivalsa su quest'ultimo. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 30 giorni dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti. Resta fermo che la cessazione di ciascuna delle coperture assicurative sopra elencate costituisce grave inadempienza contrattuale e può costituire motivo di revoca della Concessione per inadempimento del Concessionario.

Articolo 14 - Risoluzione delle controversie.

- 14.1** Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento durante la Fase di costruzione e al Responsabile della concessione durante la Fase di gestione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 40 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del procedimento o al Responsabile della concessione. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del procedimento o il Responsabile della concessione dovranno formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'articolo 205 del Codice.
- 14.2** Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente Convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria avente giurisdizione in merito ad esse. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale, salvo che nel caso di cui all'art. 10.2.

Articolo 15 - Reperti archeologici.

- 15.1** Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario è obbligato a sospendere i lavori nell'area interessata e a darne

immediata comunicazione alla competente Soprintendenza ed al Concedente.

- 15.2** In ogni caso, qualora a seguito dei ritrovamenti archeologici, sorgano oneri imprevisi, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed al ristoro dei maggiori oneri subiti, sia di progettazione che di realizzazione, calcolati sulla base dell'elenco prezzi allegato al Capitolato del progetto esecutivo, anche mediante il conseguente prolungamento del periodo di Concessione.
- 15.3** Qualora l'importanza o l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendessero impossibile la realizzazione delle opere previste sulle Aree, si procederà alla risoluzione della Concessione, e troverà applicazione quanto previsto all'art. 11.2.b della presente Convenzione.

Articolo 16 - Proprietà intellettuale.

- 16.1** Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, per tutta la durata della concessione e senza spese per il Concedente.
- 16.2** Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate, ferma restando la titolarità, verrà consentito al Concedente, con spese a carico di quest'ultimo, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera.
- 16.3** I Documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti dal Concessionario in sede di offerta e durante la Concessione, sono acquisiti dal Concedente che potrà disporre per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte del Concessionario.

Articolo 17 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, in vigore dal 07.09.2010, modifica dalla legge 217/2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 18 - Disposizioni varie.

18.1 Elezione di Domicilio.

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso _____. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

18.2 Stipulazione e spese.

La presente Convenzione verrà stipulata con il Concedente in forma pubblica. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) IVA esclusa, sono a totale carico del Concessionario, ai sensi dell'articolo 139 del d.p.r. 207/2010.

18.3 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente, al seguente indirizzo:

castelnovonemonti@cert.provincia.re.it

Se al Concessionario, al seguente indirizzo:



o al diverso indirizzo che le parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci al momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

Articolo 19 - Allegati.

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se ad essa non materialmente uniti, gli Allegati elencati al punto "h" della sopra estesa premessa.

E richiesto, io Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 64 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con me con modalità digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera S del D.Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al citato D.Lgs. n. 82/2005.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Concedente Per il Concessionario

Il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici Patrimonio Ambiente
(Chiara Cantini)

Il legale Rappresentante

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Matteo Marziliano)

Firmato digitalmente